

- Ministero delle Finanze

Decreto ministeriale del 10 settembre 1992

Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1992, n. 218

Determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

Preambolo

Il Ministro delle finanze

Visto l' art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 413 del 1991;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità in base alle quali può essere determinato induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della R epubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Articolo 1: [Determinazione sintetica del reddito derivante dalla disponibilità di taluni beni e servizi]

1. La disponibilità di beni e servizi di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e descritti nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto, e` valutata, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del predetto decreto, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate nel presente decreto.

2. Resta ferma la facoltà dell'ufficio di utilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati nel comma 1.

Articolo 2: [Definizione di disponibilità di beni e servizi ai fini della determinazione del reddito presuntivo]

1. I beni e servizi di cui al comma 1 dell'art. 1 si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi.

2. La disposizione contenuta nel comma 1 non si applica per i beni e servizi di cui all'art. 2, secondo comma, numeri 1), 4) e 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 come sostituito dall' art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, se relativi esclusivamente ad attività di impresa o all'esercizio di arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione.

Articolo 3: [Criteri per la determinazione della capacità contributiva]

1. La disponibilità di uno o più dei beni e servizi, anche della stessa categoria, compresi nella tabella allegata al presente decreto, e` indicativa, per il relativo periodo di imposta, di un valore che si ottiene in base ai criteri indicati nei successivi commi.

2. Si considerano gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile, quali si ricavano dalla tabella stessa. Ciascuno di

detti importi e` proporzionalmente ridotto se il contribuente dimostra che il bene o servizio e` nella disponibilita` anche di altri soggetti diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero che per detto bene o servizio sopporta solo in parte le spese, o che lo stesso e` utilizzato nell'esercizio di impresa, arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione. Gli importi calcolati su base annua sono proporzionalmente ridotti se la disponibilita` del corrispondente bene o servizio non si e` protratta per l'intero anno.

3. Si procede successivamente alla moltiplicazione di ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella.

4. I valori cosi` ottenuti sono sommati secondo il seguente criterio:

a) il valore piu` elevato e` considerato per intero;

b) il secondo valore e` ridotto del 40 per cento;

c) il terzo valore e` ridotto del 50 per cento;

d) il quarto valore e` ridotto del 60 per cento;

e) i valori successivi sono ridotti dell'80 per cento.

5. In ogni caso, l'ammontare del valore ridotto non puo` essere inferiore all'ammontare del corrispondente importo di cui al comma 2.

6. La somma cosi` ottenuta costituisce il valore di cui al comma 1.

7. A tale valore devono essere aggiunti l'eventuale quota relativa ad incrementi patrimoniali determinata ai sensi del quinto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riguardo all'acquisto dei beni di cui al comma 1.

Articolo 4: [Criteri per l'esenzione dall'accertamento fiscale]

1. Il valore di cui al comma 7 dell'art. 3 costituisce il reddito complessivo netto attribuibile al contribuente. Tuttavia, l'ufficio puo` non procedere all'accertamento qualora tale reddito sia stato determinato sulla base di uno soltanto degli indicatori considerati dal presente decreto e risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in suo possesso o successivamente acquisiti.

2. Il contribuente puo` ai sensi dell'art. 38, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e` costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero da smobilizzi patrimoniali.

Articolo 5: [Adeguamento biennale degli indici presuntivi di reddito]

1. Con successivi decreti ministeriali, gli importi stabiliti nella tabella allegata saranno adeguati ogni due anni tenendo conto delle variazioni, rispetto alla media dell'anno 1992, dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita` nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Per i periodi di imposta anteriori al 1992, gli importi stabiliti nella tabella allegata sono ridotti in funzione della variazione dell'indice di cui al comma 1.

3. Sono fatti salvi gli effetti degli accertamenti emanati sulla base del decreto del Ministro delle finanze del 21 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni ed adeguamenti. Il contribuente puo' tuttavia, chiedere, qualora l'accertamento non sia divenuto definitivo, che il reddito venga rideterminato sulla base dei criteri indicati nell'art. 3 del presente decreto.

Articolo 6: [Entrata in vigore]

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella : [Tabella degli indici presuntivi di reddito]

Per i periodi d'imposta 1998 e 1999 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992, sono aggiornati nella misura che segue:

	Importo	Coefficiente
1. Aeromobili.		
1.1 Aerei da turismo:		
Fino a 100 HP	euro 206,66 x ora di volo	8
da 101 a 150 HP	euro 222,84 X ora di volo	8
da 151 a 200 HP	euro 272,85 X ora di volo	8
da 201 a 250 HP	euro 300,79 X ora di volo	8
da 251 a 300 HP	euro 338,30 X ora di volo	8
da 301 a 450 HP	euro 404,49 X ora di volo	9
da 451 a 600 HP	euro 553,78 X ora di volo	9
1.2 Elicotteri da turismo:		
Fino a 150 HP	euro 311,82 X ora di volo	9
da 151 a 300 HP	euro 426,55 X ora di volo	9
1.3 Alianti e motoalianti		
	euro 80,90 X ora di volo	7
1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:		
Fino a 50 HP	euro 36,77 X ora di volo	7
da 51 a 100 HP	euro 51,48 X ora di volo	7
Superiore a 100 HP	euro 73,54 X ora di volo	7
Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aereoclub il costo orario è ridotto del 30%.		
2. Navi e imbarcazioni da diporto:		
2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:		
oltre 600 e fino a 900 cm	euro 3,68 a cm	7
oltre 900 e fino a 1.200 cm	euro 3.309,46 più euro 5,88 per ogni cm eccedente i 900	7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm	euro 5.074,50 più euro 8,83 per ogni cm eccedente i 1.200	7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm	euro 7.722,06 più euro 8,83 per ogni cm eccedente i 1.500	8
oltre 1.800 cm	euro 10.369,63 più euro 8,83 per ogni cm eccedente i 1.800 e euro 7.354,35 per ogni unità di personale stagionale	8
2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:		
fino a 900 cm	euro 2.941,74 più euro 20,59 per ogni cm eccedente i 600 più euro 14,71 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a	5

	cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	
Oltre 900 e fino a 1.200 cm	euro 9.119,39 più euro 9,93 per ogni cm eccedente i 900 più euro 14,71 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5
Oltre 1.2000 e fino a 1.400	euro 12.097,90 più euro 29,42 per ogni cm eccedente i 1.200 più euro 14,71 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	6
Oltre 1.400	euro 17.981,38 più euro 29,42 per ogni cm eccedente i 1.400 più 14,71 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) ed euro 7.354,35 per ogni unità di personale stagionale	7
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t	euro 66.189,12 più euro 882,52 per ogni t eccedente le 50, più euro 7.354,35 per ogni unità di personale stagionale	4
<p>2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.</p> <p>Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.</p>		
3. Autoveicoli.		
3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:		
Fino a 12 HP	euro 1.740,77	4
da 13 a 15 HP	euro 740,77 più euro 172,09 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 20 HP	euro 2.257,78 più euro 311,09 per ogni HP eccedente i 15	6
da 21 a 24 HP	euro 3.813,23 più 222,84 per ogni HP eccedente i 20	7
oltre 24 HP	euro 4.704,58 più euro 196,36 per ogni HP eccedente i 24	8
3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:		
fino a 16 HP	euro 3.336,67	5
da 17 a 20 HP	euro 3.336,67 più euro 282,41 per ogni HP eccedente i 16	6
oltre 20 HP	euro 4.466,29 più euro 294,91 per ogni HP eccedente i 20	7
<p>Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.</p>		
4. Altri mezzi di trasporto a motore.		
4.1 Campers e autocaravans:		

fino a 19 HP	euro 2.365,16	5
da 20 a 22 HP	euro 2.365,16 più euro113,99 per ogni HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP	euro 2.707,13 più euro 177,24 per ogni HP eccedente i 22	6
4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:		
da 251 a 350 cc	euro 532,42	5
da 351 a 500 cc	euro 713,37	5
oltre 500 cc	euro 938,64	7
Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.		
5. Roulottes	euro 808,98	5
6. Residenze principali e secondarie.		
6.1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:		
fino a 120 mq	euro 25,00/mq annue	4
oltre 120 mq	euro 25,00/mq annue	5
6.2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:		
fino a 120 mq	euro 20,59/mq annue	4
oltre 120 mq	euro 20,59/mq annue	5
6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:		
fino a 120 mq	euro 17,65/mq annue	4
oltre 120 mq	euro 17,65/mq annue	5
6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:		
fino a 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5
oltre 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6
6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:		
	euro 14,71/mq	8
6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:		
principali	Valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	3
Secondarie	Valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	4
6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:		
	L'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione	6

6.8 Residenze secondarie in multiproprietà:		
	euro 3,68/mq per settimana di disponibilità	6
La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.		
Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.		
Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicata ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.		
7. Collaboratori familiari.		
a tempo pieno conviventi	euro 14.855,78 per ciascun collaboratore	4
a tempo parziale o non conviventi	euro 8,46 per ora lavorata	4
Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.		
8. Cavalli da corsa o da equitazione.		
8.1 Cavalli mantenuti in proprio:		
cavalli da corsa	euro 6.618,91	7
cavalli da equitazione	euro 4.412,61	6
8.2 Cavalli a pensione:		
cavalli da corsa	euro 13.237,82	7
cavalli da equitazione	euro 7.354,35	6
9. Assicurazioni di ogni tipo. (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie) :		
	ammontare del premio	10

Per il periodo d'imposta 1999 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992, aggiornati nella misura di cui all'art. 1 del presente decreto, vengono convertiti in euro nel modo seguente in base al tasso ufficiale di cambio fissato con il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998:

Importo	Coefficiente	
1. Aeromobili.		
1.1 Aerei da turismo:		
fino a 100 HP	euro 178,21 X ora di volo	8
da 101 a 150 HP	euro 192,17 X ora di volo	8
da 151 a 200 HP	euro 235,39 X ora di volo	8
da 201 a 250 HP	euro 259,39 X ora di volo	8
da 251 a 300 HP	euro 291,74 X ora di volo	8
da 301 a 450 HP	euro 348,81 X ora di volo	9
da 451 a 600 HP	euro 477,56 X ora di volo	9
1.2 Elicotteri da turismo:		
fino a 150 HP	euro 268,90 X ora di volo	9
da 151 a 300 HP	euro 367,74 X ora di volo	9
1.3 Alianti e motoalianti	euro 69,76 X ora di volo	7

1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:		
fino a 50 HP	euro 31,71 X ora di volo	7
da 51 a 100 HP	euro 44,39 X ora di volo	7
superiore a 100 HP	euro 63,42 X ora di volo	7
Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aereoclub il costo orario e' ridotto del 30%.		
2. Navi e imbarcazioni da diporto:		
2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:		
oltre 600 e fino a 900 cm	euro 3,17 a cm	7
oltre 900 e fino a 1.200 cm	euro 2.853,94 piu' euro 5,07 per ogni cm eccedente i 900	7
oltre 1.200 e fino a 1.500	Cm euro 4.376,04 più euro 7,61 per ogni cm eccedente i 1.200	7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm	euro 6.659.20 piu' euro 7,61 per ogni cm eccedente i 1.500	8
oltre 1.800 cm	euro 8.942,35 più euro 8,88 per ogni cm eccedente i 1.800 e L. 6.342,09 per ogni unita' di personale stagionale	8
2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:		
fino a 900 cm	euro 2.536,84 piu' euro 17,76 per ogni cm eccedente i 600 piu' euro 12,68 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura)	5
oltre 900 e fino a 1.200 cm	euro 7.864.19 piu' euro 8,56 per ogni cm eccedente i 900 piu' euro 12,68 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura)	5
oltre 1.200 e fino a 1.400 cm	euro 10.432,74 piu' euro 25,37 per ogni cm eccedente i 1.200 piu' euro 12,68 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura)	6
oltre 1.400 cm	euro 15.506,41 piu' euro 25,37 per ogni cm eccedente i 1.400 piu' L. 24.560 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura) e euro 6.342,09 per ogni unita' di personale stagionale	7
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t	euro 57.078,82 piu' euro 761,05 perogni t eccedente le 50, piu' euro 6.342,09 per ogni unita' di personale stagionale	4
2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo e' costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i		

medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

3. Autoveicoli.

3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:

fino a 12 HP	euro 1.501,17	4
da 13 a 15 HP	euro 1.501,17 piu' euro 148,40 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 20 HP	euro 1.947,02 piu' euro 268,27 per ogni HP eccedente i 15	6
da 21 a 24 HP	euro 3.288,37 piu' euro 192,17 per ogni euro eccedente i 20	7
oltre 24 HP	euro 4.057,04 piu' euro 169,33 per ogni HP eccedente i 24	8

3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:

fino a 16 HP	euro 2.877,41	5
da 17 a 20 HP	euro 2.877,41 piu' euro 243,54 per ogni HP eccedente i 16	6
oltre 20 HP	euro 3.851,55 piu' euro 254,32 per ogni euro eccedente i 20	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

4. Altri mezzi di trasporto a motore.

4.1 Campers e autocaravans:

fino a 19 HP	euro 2.039,62	5
da 20 a 22 HP	euro 2.039,62 piu' euro 98,30 per ogni HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP	euro 2.334,52 piu' euro 152,84 per ogni HP eccedente i 22	6

4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:

da 251 a 350 cc	euro 459,14	5
da 351 a 500 cc	euro 615,18	5
oltre 500 cc	euro 809,44	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

5. Roulottes

euro 697,63

5

6. Residenze principali e secondarie.

6.1 Residenze principali in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:

fino a 120 mq	euro 21,56 /mq annue	4
oltre 120 mq	euro 21,56 /mq annue	5

6.2 Residenze principali in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:

fino a 120 mq	euro 17,76 /mq annue	4
oltre 120 mq	euro 17,76 /mq annue	5

6.3 Residenze principali in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:		
fino a 120 mq	euro 15,22 /mq annue	4
oltre 120 mq	euro 15,22 /mq annue	5
6.4 Residenze secondarie in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:		
fino a 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5
oltre 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6
6.5 Residenze secondarie in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:		
	euro 12,68/mq	8
6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:		
principali	Valgono gli importi delle residenze in proprieta' aumentati del canone di locazione	3
secondarie	Valgono gli importi delle residenze in proprieta' aumentati del canone di locazione	4
6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:		
	l'importo e' costituito dall'ammontare del canone di locazione	6
6.8 Residenze secondarie in multiproprieta':		
	euro 3,17/mq per settimana di disponibilita'	6
<p>La superficie deve essere calcolata ai sensi dell 'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.</p> <p>Per le residenze in proprieta' indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unita'. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi cosi' determinati non puo' comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.</p> <p>Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprieta' indicata ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.</p>		
7. Collaboratori familiari.		
a tempo pieno conviventi	euro 12.811,02 per ciascun collaboratore	4
a tempo parziale o non conviventi	euro 7,29 per ora lavorata	4
Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.		
8. Cavalli da corsa o da equitazione.		

8.1 Cavalli mantenuti in proprio:		
cavalli da corsa	euro 5.707,88	7
cavalli da equitazione	euro 3.805,25	6
8.2 Cavalli a pensione:		
cavalli da corsa	euro 11.415,76	7
cavalli da equitazione	euro 6.342,09	6
9. Assicurazioni di ogni tipo. (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie) :		
	ammontare del premio	10

(1) (2)

(1) Per i periodi di imposta 2000 e 2001 gli importi contenuti nella presente tabella sono stati aggiornati dall'all. A e B, PRV del 7 gennaio 2005 (G.U. 02.02.2005, n. 26).

(2) Per i periodi d'imposta 2004 e 2005 gli importi contenuti nella tabella sono stati aggiornati dall'all. A, PRV del 15 maggio 2005 (G.U. 06.06.2005, n. 129).